

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 344

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLOGNESI, RUZZANTE, BATTAGLIA, CAPITELLI, MAZZUCA,  
GIACCO, FIORONI, OLIVERIO, GASPERONI, BURTONE, CAMO,  
DE FRANCISCIS, TRUPIA, BUFFO, MOSELLA, ZANOTTI, NIGRA,  
DI SERIO D'ANTONA, SQUEGLIA, DIANA**

Modifiche al codice penale in materia di tutela dei minori e istituzione di una « clausola sociale » e di un « marchio di qualità » negli accordi commerciali internazionali

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel marzo 1995, in uno scantinato di Francavilla Fontana, centro del brindisino, venivano sorprese ventidue operaie poco più che bambine, intente alla confezione di camicie che sarebbero poi state commercializzate da grandi marchi della moda pronta nazionale.

Secondo le indagini compiute dai carabinieri queste bambine lavoravano, tutti i giorni, dalle ore 8 di mattina alle ore 7 di sera, per una paga giornaliera di 14 mila lire.

Tale situazione, emersa in questo episodio di cronaca, non risulta essere però frutto di circostanze isolate e limitate ma,

anche a distanza di qualche anno, continua ad essere drammaticamente attuale. In quella cittadina, infatti, decine di laboratori sono destinati a questa forma di produzione decentrata, tanto che Francavilla Fontana viene definita la « patria delle camicie » ed i fenomeni di sfruttamento sembrano essere diffusi. Già nel 1994 due imprenditori tessili furono arrestati con l'accusa di sequestro di persona per avere segregato le operaie fino al termine del lavoro, chiudendole a chiave nel laboratorio.

Si tratta di episodi gravi, collocati in un contesto di estremo disagio economico sociale, entro modelli di sviluppo econo-

mico distorto, dove alla necessità di percepire un reddito vengono sacrificati i più elementari diritti mettendo a rischio soprattutto i soggetti più deboli, ed in particolare le giovani donne.

Si tratta di un contesto ove le illegalità nel mercato del lavoro sono diffuse, non solo nel settore tessile, ma anche in agricoltura e nella cantieristica meccanica ed edile. Un contesto ove è difficile persino un censimento delle attività economiche e dell'occupazione, data la condizione di clandestinità di molti laboratori ed officine o l'abusività dei cantieri determinata dall'intreccio della loro attività con l'economia criminale ed il riciclaggio di denaro sporco.

Emerge dunque un quadro in cui il confine fra legalità ed illegalità è estremamente sottile mentre la condizione di lavoro, in particolare dei minori, rappresenta la cartina di tornasole di una situazione in cui la ricerca esasperata del profitto ad ogni costo, intrecciata con il disagio e l'esclusione, contribuisce a creare quella miscela esplosiva che mina sempre più alla radice il livello di coesione sociale del nostro Paese.

L'episodio di Francavilla Fontana dell'ormai lontano 1995 è dunque solo la punta di un *iceberg* di un fenomeno ancora troppo poco conosciuto in tutte le sue dimensioni ed implicazioni di natura sociale, che non coinvolge soltanto il Mezzogiorno ed è oggi drammaticamente connesso anche con il fenomeno dell'immigrazione.

Negli anni passati si è registrata, dunque, l'assenza di azioni politiche specificatamente rivolte a ridurre il disagio sociale dell'infanzia ed in grado quindi di contrastare efficacemente il fenomeno, a partire da una decisa battaglia contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

Solo a decorrere dagli ultimi anni novanta l'impegno dello Stato si è fatto più concreto e sono state approvate delle norme specificamente a tutela dei minori. Si ricordano, in breve, le fasi più rilevanti di questo « cammino » legislativo: la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante l'istituzione della Commissione parlamentare per

l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; la legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) che, all'articolo 50, reca disposizioni per la protezione dei giovani sul lavoro, dettando principi e criteri direttivi per la delega al Governo ai fini dell'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994 in materia; il recente Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000, che, testualmente, recita: « Grande attenzione deve suscitare infine il tema del lavoro dei bambini e delle bambine e nel mondo, che deve essere oggetto di un'azione diversificata ed ampia in grado di contrastare ogni forma di sfruttamento. L'Italia, poi, vuole continuare con determinazione e coerenza il suo impegno affinché venga affrontato in tutte le sedi il fenomeno del lavoro in condizioni disumane di bambini in Paesi anche molto lontani dal nostro. (...) Per quanto riguarda lo sfruttamento dei minori nel lavoro il Governo si impegna: a proseguire la lotta contro le forme più intollerabili di lavoro minorile e contro il lavoro nero degli adolescenti attuando un'azione sinergica tra ispettorati di lavoro, pubblica sicurezza, insegnanti, eccetera; a promuovere programmi di sostegno alla frequenza scolastica, prevedendo forme flessibili di rientro a scuola e percorsi di formazione mirati, con metodi e forme di apprendimento che possano vincere l'atteggiamento di scarsa motivazione di coloro che hanno sperimentato insuccessi scolastici; a riformulare, grazie anche alla riforma dei cicli dell'istruzione, un sistema formativo flessibile che consenta processi di sinergia tra scuola e lavoro e/o esperienze di alternanza scuola-lavoro; corsi e nei programmi scolastici precisi momenti di conoscenza del mondo del lavoro e di educazione ai propri diritti e doveri anche nel futuro settore lavorativo; a porre attenzione ai lavori femminili non sempre considerati tali; ad appoggiare

l'autonomia scolastica che permette di far fronte alle diversità del fenomeno nei differenti territori; a sostenere la formazione di operatori che, in diversi settori, si occupano della problematica, in particolare ispettori del lavoro, assistenti sociali, educatori, insegnanti, ma anche agenti di pubblica sicurezza, eccetera; ad incentivare interventi di tutoraggio nell'inserimento lavorativo degli e delle adolescenti; a rilanciare il tavolo di concertazione tra Governo e parti Sociali; a proseguire in ambito internazionale le attività già previste nella Carta degli Impegni, in particolare a promuovere il ricorso a forme di incentivi/disincentivi affinché gli investimenti industriali all'estero comportino l'assunzione da parte delle imprese dell'impegno a non ricorrere allo sfruttamento del lavoro minorile».

La normativa citata si muove, quindi, verso una sempre maggiore attenzione e tutela dei diritti dei minori, ma, ancora, è carente per quanto concerne disposizioni specifiche in materia di lavoro minorile; pertanto la proposta di legge mira a colmare tale vuoto legislativo, prevedendo l'introduzione di apposite norme ed, in particolare, della nuova fattispecie di reato in tema di sfruttamento del lavoro minorile (articoli 602-bis, 602-ter e 602-*quater* del codice penale).

La presente proposta di legge, quindi, pur non intervenendo sugli aspetti sociali più ampi che motivano il fenomeno dello sfruttamento dei minori, individua le indispensabili misure per colpire in maniera penalmente rilevante coloro che sfruttano il lavoro minorile sia individualmente che in maniera associata. Questa misura si rende necessaria quale deterrente, mentre l'introduzione del reato di tipo associativo vuole sottolineare la contiguità fra la criminalità organizzata e le organizzazioni che sfruttano in forma di attività economica, formalmente legale, il lavoro dei minori.

Una nuova frontiera viene inoltre aperta per colpire l'utilizzo dei minori in spettacoli cinematografici o televisivi che possono essere gravemente lesivi della formazione psichica e morale. Si tratta di

una necessità indotta in particolare dall'espandersi sempre più preoccupante dell'impiego di minori in spettacoli di carattere pornografico.

Altro elemento strettamente intrecciato con lo sfruttamento del lavoro minorile è il fenomeno della dispersione scolastica che, in particolare in alcune regioni del Mezzogiorno, è quasi raddoppiato o addirittura triplicato rispetto al tasso medio nazionale. Quale termine di paragone si noti che nelle regioni del nord-est tale tasso è praticamente vicino allo zero, ed in tutto il centro-nord non supera mai la media nazionale.

Appare evidente che tale questione necessita di interventi di natura legislativa complessi, che riguardano sia la sfera del funzionamento dell'istruzione pubblica che di sostegno sociale. La presente proposta di legge si limita ad una misura che, pur non agendo sulle cause più profonde del fenomeno, introduce tuttavia il deterrente dell'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino a lire 2 milioni.

Ancora è vivo nella memoria di tutti noi l'assassinio, avvenuto nel 1995, del dodicenne pakistano Iqbal Masih, divenuto simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile nella confezione di tappeti, e che ha disvelato al mondo intero una situazione intollerabile. Iqbal, dopo essere stato incatenato per dieci anni ad un telaio, con l'obbligo di intrecciare 10 mila nodi al giorno per una paga quotidiana di 55 lire, si era ribellato al suo stato di schiavitù diventando un *leader* del « Fronte di liberazione del lavoro forzato » in nome di altri otto milioni di suoi coetanei che lavoravano in Pakistan in analoghe condizioni. Per questo è stato ucciso.

Questo fenomeno, di proporzioni immani, secondo il Rapporto globale sul lavoro minorile pubblicato il 6 maggio 2002 dall'Ufficio internazionale del lavoro, interessa circa 246 milioni di ragazzi tra i cinque e i diciassette anni costretti al lavoro, e di questi ben 179 milioni sono esposti alle forme peggiori e dannose per la loro salute fisica, mentale e morale.

Tutto ciò è chiaramente il frutto di uno sviluppo diseguale e distorto sul piano internazionale; è l'altra faccia dell'esplosiva ondata liberista che, nell'estrema mobilità di capitali e merci, basa la possibilità di competizione sulla compressione dei costi di produzione e del lavoro in primo luogo. Ciò avviene troppo spesso in spregio di normative di protezione sociale, di sicurezza, di diritti sindacali. Il « dumping sociale » rischia di essere così pratica normale nell'economia di mercato.

Tuttavia secondo la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e l'allegata raccomandazione n. 190, esistono forme di sfruttamento peggiori che minano la salute, la sicurezza o la moralità dei minori e forme meno peggiori che possono e devono essere accettate e regolamentate. A tale proposito, nel corso di varie audizioni con organizzazioni di minori lavoratori (*Niños y Adolescentes Trabajadores* - NAT<sub>S</sub>) presso la Commissione parlamentare per l'infanzia, si è evidenziata la necessità sociale dei Paesi in via di sviluppo di forme protette di lavoro minorile che permettano ai minori/adolescenti stessi ed alle loro famiglie di accedere al minimo vitale.

Dal momento che il lavoro durante l'infanzia toglie ai bambini e alle bambine la possibilità di avere condizioni di vita consone alla loro età, nonché un'adeguata formazione scolastica e professionale e di conseguenza riduce la possibilità di far crescere generazioni pienamente consapevoli dei propri diritti, è fondamentale tutelare eventuali forme di lavoro che permettano ai minori di avere un'istruzione scolastica e uno spazio per le libere attività creative.

Sono state studiate proposte possibili a partire dalla necessità di promuovere meccanismi di controllo e codici di condotta più rigidi nella fabbricazione di prodotti italiani e di aziende straniere (soprattutto multinazionali) che commercializzano in Italia, specialmente nelle catene di subappalto e nella loro commercializzazione internazionale, per favorire la diffusione e la definizione di regole per la proliferazione di marchi di qualità, stimolando le

imprese alla trasparenza riguardo alle condizioni sociali e ambientali della loro produzione. Inoltre, sarà importante collaborare con le organizzazioni di bambini e adolescenti lavoratori presenti in molti Paesi del mondo per prendere in considerazione le loro esperienze e sostenere progetti e iniziative.

L'oggettiva difficoltà ad intervenire su una problematica così complessa non può fare venire meno l'esigenza di interventi da parte degli Stati nazionali e degli organismi internazionali affinché l'attività economica non produca, nel suo sviluppo, così palesi ed evidenti violazioni della dignità umana. Si avverte, in altri termini, l'esigenza di atti, anche segnati dall'unilateralità e dal volontarismo, che tuttavia si propongano di indicare soluzioni possibili ai fini di un'inversione di tendenza.

La questione dell'introduzione di una « clausola sociale » negli accordi commerciali internazionali era stata già dibattuta in seno ai negoziati dell'*Uruguay Round*, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, i cui atti sono stati resi esecutivi con legge 29 dicembre 1994, n. 747, non trovando sufficienti consensi e punti di equilibrio fra gli interessi del mondo industrializzato e quelli dei Paesi del terzo mondo, timorosi, questi ultimi, che una normativa eccessivamente vincolante finisse per vanificare i vantaggi derivanti dalla caduta di barriere protezionistiche da parte dei Paesi sviluppati.

Esiste tuttavia un precedente significativo, costituito dall'articolo 22 dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio comunemente noto con la sigla « GATT », che impone misure restrittive per i beni prodotti con il lavoro carcerario. Il senso della « clausola sociale » è quello di estendere tali restrizioni a tutti i beni prodotti in assenza del rispetto di quelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro che costituiscono il *corpus* dei diritti fondamentali del lavoro: interdizione del lavoro minorile, del lavoro forzato, garanzia dei diritti sindacali, assenza di discriminazioni di razza, sesso, religione o credo politico.

La presente proposta di legge raccoglie dunque questa ispirazione proponendo che l'Italia, in via unilaterale e come contributo ad una necessaria ed auspicata soluzione di carattere internazionale, bandisca dal proprio territorio merci prodotte in assenza di tali garanzie minime.

La presente proposta di legge non contraddice l'impegno alla ricerca di soluzioni più articolate che si propongano non solo azioni sanzionatorie ma anche di promozione di migliori condizioni nei Paesi terzi,

oltre che la definizione di strumenti internazionali di monitoraggio, controllo ed informazione, evitando i rischi, sempre presenti, che nel quadro così distorto dell'economia mondiale i vincoli di giustizia sociale finiscano per produrre, sulle popolazioni più povere, effetti ancor più negativi dei mali che abbiamo denunciato. Resta tuttavia davanti al nostro Paese una grande battaglia di civiltà e giustizia, che deve essere combattuta con ogni mezzo ed a cui la proposta di legge vuole portare un contributo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Sfruttamento del lavoro minorile).*

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 602-*bis*. *(Sfruttamento del lavoro minorile)*. — Chiunque, a scopo di trarne profitto, impiega un minore in attività lavorative non consentite dalla legge è punito con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza autorizzazione, impiega un minore di quattordici anni per la produzione di messaggi pubblicitari, nella preparazione o rappresentazione di spettacoli teatrali o in riprese cinematografiche e televisive. L'autorizzazione può essere concessa dal giudice tutelare, previa indagine psicologica, se risulta che la partecipazione all'attività non danneggia, per la materia trattata e per le modalità di svolgimento, la formazione psichica e morale nonché la formazione scolastica del minore. L'autorizzazione non è richiesta per gli spettacoli teatrali dilettantistici ».

## ART. 2.

*(Associazione per sfruttamento di minori).*

1. Dopo l'articolo 602-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 602-*ter*. *(Associazione per lo sfruttamento di minori)*. — Quando tre o più persone si associano per lo sfruttamento del lavoro di soggetti minori di età, sono punite con la reclusione da tre a dieci anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione ».

## ART. 3.

*(Partecipazione di minori a spettacoli cinematografici o televisivi).*

1. Dopo l'articolo 602-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 602-quater. *(Partecipazione di minori a spettacoli cinematografici o televisivi).* — Il produttore cinematografico o il programmatore televisivo che faccia partecipare minori di sedici anni a spettacoli che possano essere gravemente lesivi della loro formazione psichica, morale e degli obblighi scolastici è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

## ART. 4.

*(Età della persona offesa).*

1. L'articolo 539 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 539. *(Errore sull'età della persona offesa).* — Nei reati commessi in danno di minore degli anni quattordici non può essere invocata a scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa ».

## ART. 5.

*(Violazione dell'obbligo di istruzione dei minori).*

1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 731. *(Violazione dell'obbligo di istruzione dei minori).* — Chiunque, essendovi legalmente tenuto, omette di provvedere affinché venga impartita a persona minore l'istruzione obbligatoria è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a lire due milioni ».

## ART. 6.

*(Perseguibilità d'ufficio).*

1. I reati previsti dagli articoli 539, 602-bis, 602-ter, 602-quater e 731 del codice penale, come modificati dalla presente legge, sono perseguibili d'ufficio.

## ART. 7.

*(Pene accessorie).*

1. La condanna per delitto commesso in danno di persona minore comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la decadenza dalla potestà dei genitori, anche adottivi, e dell'affidatario;

b) l'interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla cura e all'affidamento;

c) l'esclusione dalla successione del minore.

2. Ai fini di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 34 del codice penale.

## ART. 8.

*(Istituzione di una « clausola sociale » negli accordi commerciali internazionali).*

1. Tutti gli operatori economici del mercato nazionale, a prescindere dal settore merceologico nonché dalla natura societaria prevista dal codice civile, stipulano accordi commerciali internazionali nel rispetto delle normative previste dal comma 2.

2. Sono vietati gli accordi commerciali con imprese che, nella produzione di manufatti ovvero nell'erogazione di servizi, disattendano le seguenti convenzioni o gli accordi commerciali con imprese site in Paesi che non hanno rese esecutive le seguenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

a) Convenzione OIL n. 29 del 1930, sul lavoro forzato od obbligatorio, resa



esecutiva ai sensi della legge 29 gennaio 1934, n. 274;

b) Convenzione OIL n. 87 del 1948, sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, resa esecutiva ai sensi della legge 23 marzo 1958, n. 367;

c) Convenzione OIL n. 98 del 1949, sull'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, resa esecutiva ai sensi della legge 23 marzo 1958, n. 367;

d) Convenzione OIL n. 100 del 1951, sull'uguaglianza di retribuzione fra manodopera maschile e femminile per un lavoro di valore uguale, resa esecutiva ai sensi della legge 22 maggio 1956, n. 741;

e) Convenzione OIL n. 105 del 1957, sull'abolizione del lavoro forzato, resa esecutiva ai sensi della legge 24 aprile 1967, n. 447;

f) Convenzione OIL n. 111 del 1958, sulla discriminazione in materia di impiego e di professione, resa esecutiva ai sensi della legge 6 febbraio 1963, n. 405;

g) Convenzione OIL n. 138 del 1973, sull'età minima per l'assunzione all'impiego, resa esecutiva ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157;

h) Convenzione OIL n. 182 del 1999 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, resa esecutiva ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148.

3. Sono vietate le importazioni di beni ovvero di servizi prodotti od erogati da imprese che esercitano la propria attività in violazione delle normative di cui al comma 2.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, di intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, promuove, nell'ambito dei Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), accordi

multilaterali e bilaterali conformi alle disposizioni di cui alla presente legge.

5. È istituito un comitato di sorveglianza sull'applicazione della « clausola sociale » negli accordi commerciali internazionali. Tale organismo è composto paritariamente da dirigenti dei Ministeri di cui al comma 4.

6. Il comitato di cui al comma 5 ha funzioni di verifica, monitoraggio e promozione dell'applicazione della presente legge, attivandosi altresì nelle sedi internazionali competenti affinché tali attività siano promosse sul piano internazionale, nell'ambito dell'OMC.

7. Ai titolari di imprese ovvero ai legali rappresentanti delle aziende che contravengono alle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 a 100 milioni di lire, nonché l'interdizione dell'attività commerciale per un periodo non inferiore a tre anni.

#### ART. 9.

*(Istituzione dell'Autorità garante della qualità del lavoro nella fabbricazione, produzione e commercializzazione di beni e di servizi).*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità garante della qualità del lavoro nella fabbricazione, produzione e commercializzazione di beni e di servizi, di seguito denominata « Autorità », con il compito di verificare se i prodotti fabbricati e distribuiti in Italia sono stati ottenuti, in ogni fase della lavorazione, nel rispetto dei fondamentali diritti dei minori, indicati nelle convenzioni internazionali in materia sottoscritte dall'Italia.

2. L'autorità svolge i seguenti compiti:

a) promuove indagini in Italia;

b) conduce indagini all'estero avvalendosi dell'azione investigativa di istituzioni internazionali competenti, di sindacati, di organizzazioni non governative, di enti di controllo indipendenti;

c) realizza, patrocina e sostiene campagne di sensibilizzazione dei consumatori affinché si astengano dall'acquistare prodotti nelle cui lavorazioni sia stata accertata la partecipazione di manodopera infantile;

d) attribuisce e pubblicizza il marchio di qualità del lavoro « MQL » istituito dall'articolo 10, e dei prodotti ottenuti senza l'impiego di manodopera minorile;

e) promuove iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attivare le istituzioni contro il lavoro minorile nel mondo, e per ogni ulteriore azione che ritenga utile per l'espletamento dei propri fini istituzionali;

f) promuove campagne volte al sostegno di iniziative istituzionali e della società civile in favore del miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie e delle comunità povere, incluse le azioni volte alla riabilitazione dei bambini lavoratori.

3. L'Autorità agisce autonomamente o sulla base di denunce circostanziate di cittadini singoli o associati, italiani o stranieri.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede con proprio decreto:

a) a definire gli organi collegiali dell'autorità e la loro composizione;

b) a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Autorità;

c) a determinare i casi di incompatibilità;

d) a individuare le risorse umane e strumentali necessarie all'espletamento dell'attività istituzionale dell'Autorità.

#### ART. 10.

*(Marchio di qualità del lavoro).*

1. È istituito il marchio di qualità del lavoro (MQL). Il MQL è attribuito dall'Au-

torità a tutte le imprese italiane che ne fanno domanda, i cui titolari, a seguito di accertamenti, risultano nelle seguenti condizioni:

*a)* negli ultimi cinque anni non hanno riportato condanne o non hanno procedimenti pendenti per violazione della legislazione nazionale vigente in materia di tutela dei diritti economici dei lavoratori, dell'assunzione obbligatoria di categorie protette, nonché delle norme di prevenzione antinfortunistica e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sui licenziamenti;

*b)* non hanno stipulato contratti di subfornitura con imprese italiane che negli ultimi cinque anni hanno riportato condanne per le violazioni di cui alla lettera *a)*;

*c)* non hanno rapporti di subfornitura o di fornitura, neanche tramite licenziatari, con imprese produttive estere che nei propri luoghi di lavoro, o in quelli di strutture subappaltate, violano le convenzioni dell'OIL rese esecutive dallo Stato italiano, relative al lavoro forzato, all'età minima di assunzione al lavoro, ai diritti economici e previdenziali, alle libertà sindacali, alla contrattazione collettiva, alla non discriminazione, al pari trattamento economico, alla tutela della salute dei lavoratori, al lavoro a domicilio, alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile di cui all'articolo 8, comma 2;

*d)* non possiedono all'estero attività produttive, in proprietà esclusiva o in compartecipazione, in cui si violano le convenzioni di cui alla lettera *c)*.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1 possono essere basati su sopralluoghi, sull'audizione di tutti i soggetti, sia italiani che stranieri, informati sui fatti, sui rapporti presentati dalle società di certificazione accreditate presso sistemi indipendenti di controllo sociale, sui rapporti presentati dall'OIL, da altre istituzioni internazionali e dalle amministrazioni pubbliche, sui rapporti delle organizzazioni sindacali, nazionali e internazionali, sui rapporti delle associazioni italiane ed

estere informate sui fatti, sugli studi dei centri di ricerca, sui servizi stampa.

3. Con proprio regolamento l'Autorità definisce i criteri e le procedure di controllo, la documentazione e le certificazioni obbligatorie che le imprese richiedenti devono presentare a proprie spese, nonché gli impegni che le stesse imprese devono assumersi per dare garanzia di rispetto costante delle convenzioni di cui al comma 1, lettera c), e per facilitare l'attività di vigilanza dell'Autorità.

4. L'impresa autorizzata ai sensi del presente articolo ad esporre il « MQL » può esibirlo su tutti i suoi prodotti, su tutta la sua pubblicità e ovunque compaia il suo nome.

5. La concessione del « MQL » è sottoposta a revisione triennale e può essere revocata in qualsiasi momento. L'Autorità concede all'impresa un congruo periodo di tempo per adeguarsi all'eventuale richiesta di revisione.

6. Qualsiasi uso improprio del MQL o qualsiasi tentativo per attribuirgli significati e funzioni diversi da quelli previsti dalla presente legge è punito con una sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma compresa fra l'1 e il 5 per cento del fatturato dell'impresa medesima.

7. Ogni prodotto deve riportare sull'etichetta l'indicazione del Paese di origine. Nel caso di prodotti che incorporano componenti o fasi di lavoro avvenuti in più Paesi, l'Autorità definisce i criteri di etichettatura, con lo scopo di informare il consumatore sui Paesi che, per materie prime e per ore di lavoro, hanno contribuito maggiormente alla produzione del bene.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0046000\*